



Regione  
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

## SOMMARIO

### B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

#### Decreto Presidente Regione Lombardia 14 marzo 2022 - n. 878

Ordinanza del capo del dipartimento della Protezione Civile (o.c.d.p.c.) n. 872 del 4 marzo 2022, «Disposizioni urgenti di Protezione Civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina» - Nomina Soggetti attuatori . . . . . 3

### C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

#### Seduta di Giunta regionale n. 218 del 14 marzo 2022

Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n. 6083 al n. 6121) . . . . . 5

Ordine del giorno integrativo - Deliberazioni approvate (dal n. 6122 al n. 6123) . . . . . 7

Ulteriore provvedimento approvato (deliberazione n. 6124) . . . . . 7

#### Delibera Giunta regionale 14 marzo 2022 - n. XI/6099

Prelievo dal «Fondo spese impreviste» . . . . . 8

#### Delibera Giunta regionale 14 marzo 2022 - n. XI/6100

Sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato, di associazioni di promozione sociale e fondazioni del terzo settore (d.lgs. 117/2017). Determinazione dei criteri generali per l'avvio del procedimento di individuazione dei soggetti attuatori . . . . . 11

#### Delibera Giunta regionale 14 marzo 2022 - n. XI/6104

Definizione di criteri per la presentazione di proposte di intervento volte alla riqualificazione e alla realizzazione di strutture residenziali universitarie finalizzate all'acquisizione di un contributo regionale ai fini della partecipazione al V bando MUR - d.m. n. 1257/2021 . . . . . 22

#### Delibera Giunta regionale 14 marzo 2022 - n. XI/6110

Sostituzione dei paragrafi 9, 10 e 11 dell'allegato a alla d.g.r. 14 dicembre 2020, n. 4054 «Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche ai sensi degli articoli 17, comma 2 e 23, comma 1 bis della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) e criteri da applicare alle procedure di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici: recepimento delle linee guida del ministero dello sviluppo economico del 25 novembre 2020 e sostituzione della d.g.r. 6 luglio 2020, n. 3338 e della d.g.r. 13 giugno 2016, n. 5296». . . . . 32

### D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

#### D.G. Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità

##### Decreto dirigente unità organizzativa 11 marzo 2022 - n. 3200

Cancellazione dell'Associazione Amico Fragile ODV dall'albo regionale dei centri antiviolenza, delle case rifugio e delle case di accoglienza - Sezione A «Centri antiviolenza» . . . . . 37

#### D.G. Istruzione, università, ricerca, innovazione e semplificazione

##### Decreto dirigente struttura 8 marzo 2022 - n. 3002

2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020 - Asse I - Azione I.1.B.1.1 - «Bando Brevetti 2021» di cui al decreto n. 6726 del 19 maggio 2021: presa d'atto della rinuncia totale al contributo concesso con decreto n. 411 del 20 gennaio 2022 pervenuta dal beneficiario Apiesse s.r.l. Import-Export Macchine Agricole (ID 3262695). . . . . 41

#### D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

##### Decreto direttore generale 14 marzo 2022 - n. 3283

Centri autorizzati di assistenza agricola riconosciuti in Regione Lombardia. Società UNICAA s.r.l., via Carlo Serassi 7, Bergamo: autorizzazione alle variazioni di sedi operative dislocate presso la Regione Puglia . . . . . 45

Serie Ordinaria n. 11 - Giovedì 17 marzo 2022

**Decreto direttore generale 14 marzo 2022 - n. 3284**

Centri autorizzati di assistenza agricola riconosciuti in Regione Lombardia. Società CAA CIA Lombardia s.r.l., piazza Caiazzo 3 Milano. Autorizzazione trasferimenti sedi operative dislocate in Regione Lombardia . . . . . 49

**D.G. Turismo, marketing territoriale e moda**
**Decreto dirigente unità organizzativa 7 marzo 2022 - n. 2913**

Infopoint diffuso Castel Goffredo – Conferma del riconoscimento a seguito del trasferimento della sede . . . . . 51

**Decreto dirigente unità organizzativa 7 marzo 2022 - n. 2914**

Infopoint standard stagionale Ipoint Ponti – Riconoscimento . . . . . 52

**D.G. Infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile**
**Decreto dirigente unità organizzativa 14 marzo 2022 - n. 3340**

«Dote merci ferroviaria» art. 4 l.r. 42/2017 - Quantificazione del contributo spettante ai beneficiari e impegno delle risorse a valere sull'annualità 2022 del bilancio regionale . . . . . 53

**D.G. Ambiente e clima**
**Decreto dirigente struttura 10 marzo 2022 - n. 3123**

Bando rinnova autovetture 2021- 2° edizione (decreto n. 8164 del 15 giugno 2021), approvazione degli esiti istruttori del ventisettesimo lotto delle rendicontazioni presentate sulla linea di finanziamento B . . . . . 57

**Decreto dirigente struttura 10 marzo 2022 - n. 3124**

Bando Rinnova Autovetture 2021- 2° edizione (decreto n. 8164 del 15 giugno 2021), approvazione degli esiti istruttori del ventottesimo lotto delle rendicontazioni presentate sulla linea di finanziamento B . . . . . 67

**Decreto dirigente struttura 10 marzo 2022 - n. 3126**

Bando Rinnova Autovetture 2021- 2° edizione (decreto n. 8164 del 15 giugno 2021), approvazione degli esiti istruttori del ventinovesimo lotto delle rendicontazioni presentate sulla Linea di finanziamento B . . . . . 70

Serie Ordinaria n. 11 - Giovedì 17 marzo 2022

**D.g.r. 14 marzo 2022 - n. XI/6104**
**Definizione di criteri per la presentazione di proposte di intervento volte alla riqualificazione e alla realizzazione di strutture residenziali universitarie finalizzate all'acquisizione di un contributo regionale ai fini della partecipazione al V bando MUR - d.m. n. 1257/2021**

## LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la legge 14 novembre 2000 n. 338 «Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari»;
- la legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 «Disciplina regionale dei servizi abitativi» ed in particolare l'art. 35 «servizi residenziali universitari»;
- la d.c.r. 10 luglio 2018 - n. XI/64, con la quale il Consiglio Regionale ha approvato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura nel quale, con riferimento agli interventi per lo sviluppo dell'offerta abitativa pubblica e sociale, si confermano «forme di incentivi diversi per poter incrementare e riqualificare i posti letto destinati agli studenti universitari sul territorio lombardo, puntando a creare le dovute sinergie con le risorse nazionali previste dalla Legge 338/2000»;
- il decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca (di seguito denominato MUR) n.1257 del 30 novembre 2021 (pubblicato su G.U. Serie generale n.39 del 16 febbraio 2022) «Procedure e modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per strutture residenziali universitarie - V bando, legge n. 338/2000» (di seguito denominato V bando MUR);
- il d.m. n. 1256 del 30 novembre 2021 «Standard minimi dimensionali e qualitativi e linee guida relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari»;

Considerato che il richiamato d.m. n.1257/2021 prevede una procedura di selezione, da parte del MUR, degli interventi da finanziare, definendo ai sensi dell'art. 7 i relativi titoli di valutazione per la formazione delle graduatorie e stabilisce che il termine di presentazione dei progetti scade dopo 90 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, avvenuta il giorno 16 febbraio 2022;

Rilevato che nel richiamato art. 7 è previsto:

- per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera A2), un punteggio massimo di 10 punti in presenza di cofinanziamento da parte delle Regioni o delle Province Autonome e compartecipazione finanziaria da parte di soggetti terzi (art. 7, comma 4, lettera b);
- per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, lettere A1), B), C), un punteggio massimo di 15 punti in presenza di cofinanziamento da parte delle Regioni o delle Province Autonome (art. 7, comma 5 lettera e);

Richiamato l'art. 35 della l.r. 8 luglio 2016, n.16 «Disciplina regionale dei servizi abitativi», facente parte del titolo IV «Servizi Abitativi Sociali», in virtù del quale le residenze universitarie realizzate con contributi pubblici, devono prevedere un accesso prioritario alle categorie di studenti fuori sede più svantaggiate, sulla base dei requisiti fissati dalla borsa di studio;

Considerato opportuno, per le ragioni sopra esposte, sostenere le iniziative progettuali sul territorio lombardo presentate da soggetti che hanno come scopo delle proprie attività l'offerta di servizi di interesse economico generale in materia di servizi residenziali universitari, ai fini della partecipazione al V bando MUR, mettendo a disposizione l'importo complessivo di euro 3.500.000,00;

Ritenuto, pertanto, necessario definire criteri di ammissione e valutazione per l'assegnazione del contributo regionale;

Visti i criteri contenuti nell'Allegato A «Proposte di intervento per la realizzazione di strutture residenziali universitarie: criteri di ammissione e valutazione per l'assegnazione di cofinanziamenti» e l'Allegato B «Scheda di sintesi», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visti:

- il d.m. 22 aprile 2008 «Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea»;
- la Decisione della Commissione Europea n. 2012/21/UE del 20 dicembre 2011 riguardante l'applicazione delle decisioni dell'art. 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di

interesse economico generale (SIEG);

- la d.g.r. del 19 dicembre 2016, n.6002 «Metodologia di valutazione della sovracompensazione da applicare alle agevolazioni concesse per la realizzazione degli interventi, ai sensi della legge regionale 30 marzo 2016, n. 8 «Legge Europea regionale 2016», art. 6 «Servizio di Interesse Economico Generale nell'ambito dei servizi abitativi»;

Valutato che la disciplina SIEG di cui alla richiamata normativa si applica in analogia anche alla misura di cui al presente atto in quanto i servizi residenziali universitari rientrano nei servizi abitativi sociali di cui alla l.r. 16/2016;

Ritenuto, con riferimento al soprarichiamato art. 35 della l.r. 16/16, di applicare ai servizi residenziali universitari di cui al presente atto la Metodologia di valutazione della sovracompensazione di cui alla d.g.r. del 19 dicembre 2016, n. 6002, in analogia a quanto previsto per l'alloggio sociale;

Preso atto che restano fermi gli adempimenti, in capo alla Direzione Generale Casa e Housing Sociale, da sviluppare in attuazione della sopra citata d.g.r. del 19 dicembre 2016, n. 6002, da applicare alle agevolazioni concesse per la realizzazione di interventi di Edilizia, per calcolare il livello di compensazione ammesso dalla normativa europea ed evitare forme di sovra compensazione degli oneri di servizio, in applicazione della Decisione della Commissione Europea n.2012/UE del 20 dicembre 2011 relativa alla gestione di servizi di interesse economico generale, fermo restando che, nei limiti dei costi ammissibili di cui al d.m. 1257/2021, il contributo di Regione Lombardia sarà indirizzato esclusivamente alla creazione, realizzazione, riqualificazione, recupero, ristrutturazione, manutenzione ed efficientamento di posti alloggio;

Preso atto, altresì, che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 e che la pubblicazione avverrà in sede di approvazione dei provvedimenti attuativi;

Ritenuto di:

- approvare l'Allegato A «Proposte di intervento per la realizzazione di strutture residenziali universitarie: criteri di ammissione e valutazione per l'assegnazione di cofinanziamenti», ai sensi della disciplina SIEG, e l'Allegato B «Scheda di sintesi», parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- demandare a successivo atto dirigenziale l'approvazione dell'avviso con le relative modalità di presentazione delle domande di cofinanziamento;
- dare atto che gli oneri per la copertura del presente atto, pari a euro 3.500.000,00, sono garantiti dagli stanziamenti disponibili sull'esercizio finanziario 2023 a valere sul capitolo di spesa 8.02.203.14875, che saranno adeguati successivamente a seguito degli esiti dell'istruttoria delle domande pervenute dalle diverse tipologie di soggetti interessati;
- dare atto che i soggetti beneficiari del cofinanziamento regionale dovranno:
  - avere come scopo delle proprie attività l'offerta di servizi di interesse economico generale in materia di servizi residenziali universitari;
  - rispettare gli obblighi e le modalità di verifica della compensazione previste dalla d.g.r. del 19 dicembre 2016, n. 6002 al fine di calcolare il livello di compensazione ammesso dalla normativa europea ed evitare forme di sovra compensazione degli oneri di servizio in applicazione della Decisione della Commissione Europea n. 2012/UE del 20 dicembre 2011 relativa alla gestione di servizi di interesse economico generale;
- prevedere la pubblicazione del presente provvedimento in sede di approvazione dei provvedimenti attuativi ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

Considerato che, ai sensi del decreto 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»:

- in base all'art. 8, la Direzione Generale Casa e Housing Sociale, in qualità di Autorità Responsabile, è tenuta alla registrazione del regime di aiuto;
- in base all'art. 9, la Struttura Attuazione Interventi per lo Sviluppo dei Servizi Abitativi, in qualità di Soggetto concedente è tenuta alla registrazione dell'aiuto individuale prima della concessione di ciascun cofinanziamento;

Ritenuto di demandare:

- alla Direzione Generale Casa e Housing Sociale, in qualità

di Autorità Responsabile, la registrazione del regime di aiuti;

- alla Struttura Attuazione Interventi per lo Sviluppo dei Servizi Abitativi, in qualità di Soggetto concedente, la registrazione dell'aiuto individuale prima della concessione di ciascun cofinanziamento;

Visti:

- la legge regionale n.34/1978 e successive modifiche ed integrazioni, il regolamento di contabilità;
- la l.r. 28 dicembre 2021, n. 26 di approvazione del «Bilancio di Previsione 2022-2024»;
- la legge Regionale n. 20/2008 «Testo unico in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;
- il parere del Comitato di valutazione Aiuti di Stato nella seduta del 1° marzo 2022;

All'unanimità dei voti espressi nella forma di legge;

#### DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che sono integralmente richiamate;

1. di approvare l'Allegato A «Proposte di intervento per la realizzazione di strutture residenziali universitarie: criteri di ammissione e valutazione per l'assegnazione di cofinanziamenti», ai sensi della disciplina SIEG, e l'Allegato B «Scheda di sintesi», parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2. di demandare a successivo atto dirigenziale l'approvazione dell'avviso con le relative modalità di presentazione delle domande di cofinanziamento;

3. di dare atto che gli oneri per la copertura del presente atto pari a euro 3.500.000,00 sono garantiti dagli stanziamenti disponibili sull'esercizio finanziario 2023, a valere sul capitolo di spesa 8.02.203.14875, che saranno adeguati successivamente a seguito degli esiti dell'istruttoria delle domande pervenute dalle diverse tipologie di soggetti interessati;

4. di dare atto che i soggetti beneficiari del cofinanziamento regionale dovranno:

- avere come scopo delle proprie attività l'offerta di servizi di interesse economico generale in materia di servizi residenziali universitari;
- rispettare gli obblighi e le modalità di verifica della compensazione previste dalla d.g.r. del 19 dicembre 2016, n. 6002 al fine di calcolare il livello di compensazione ammesso dalla normativa europea ed evitare forme di sovra compensazione degli oneri di servizio, in applicazione della Decisione della Commissione Europea n. 2012/UE del 20 dicembre 2011 relativa alla gestione di servizi di interesse economico generale;

5. di demandare:

- alla Direzione Generale Casa e Housing Sociale, in qualità di Autorità Responsabile, la registrazione del regime di aiuti;
- alla Struttura Attuazione Interventi per lo Sviluppo dei Servizi Abitativi, in qualità di Soggetto concedente, la registrazione dell'aiuto individuale prima della concessione di ciascun cofinanziamento;

6. di prevedere la pubblicazione del presente provvedimento in sede di approvazione dei provvedimenti attuativi ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs 33/2013;

7. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale istituzionale di Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —

Allegato A

<b>PROPOSTE DI INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE RESIDENZIALI UNIVERSITARIE: CRITERI DI AMMISSIONE E VALUTAZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI COFINANZIAMENTI.</b>
--

**A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE****A.1 Finalità e obiettivi**

Coerentemente alla l.r. 16/2016 ed in continuità con le precedenti misure di cofinanziamento regionale finalizzate alla partecipazione ai bandi di cofinanziamento del Ministero dell'Università e della Ricerca ai sensi della l. 338/2000, Regione Lombardia intende sostenere la realizzazione e riqualificazione di alloggi e residenze per studenti universitari nel territorio lombardo, al fine di migliorare l'offerta di edilizia universitaria per far fronte ad esigenze abitative temporanee per ragioni di studio.

L'obiettivo è sostenere, mediante un cofinanziamento regionale, i soggetti che partecipano al bando del Ministero dell'Università e della Ricerca, ai sensi della l. 338/2000.

A tal fine, il presente avviso definisce le modalità di presentazione delle proposte di intervento e i relativi criteri di ammissione e valutazione per accedere al cofinanziamento regionale.

L'ottenimento del cofinanziamento regionale è comunque subordinato alla definitiva assegnazione del cofinanziamento statale. In caso di revoca del cofinanziamento ministeriale, anche il cofinanziamento regionale sarà oggetto di revoca.

**A.2 Riferimenti normativi**

Le finalità di Regione Lombardia, come dettagliate nell'art.35 della l.r. 16/2016, si inquadrano all'interno della legge 338/2000 "*Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari*" che prevede l'erogazione di contributi statali per favorire la realizzazione e riqualificazione di alloggi e residenze per studenti universitari.

Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha emanato i seguenti decreti relativi al V bando di finanziamento delle strutture residenziali universitarie, a valere sulla l.338/2000:

- d.m. n.1257/2021 "Procedure e modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per strutture residenziali universitarie - V bando, legge n.338/2000";
- d.m. n.1256/2021 "Standard minimi dimensionali e qualitativi e linee guida relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari."

In particolare, l'art. 7 del d.m. 1257/2021 prevede che la graduatoria ministeriale sia effettuata sulla base di titoli di valutazione che tengono conto anche dell'eventuale cofinanziamento da parte delle Regioni o delle Province Autonome.

### **A.3 Soggetti beneficiari**

Possono richiedere un cofinanziamento a Regione Lombardia esclusivamente i soggetti eleggibili al cofinanziamento ministeriale individuati nel richiamato d.m. 1257/2021 (art.3) che parteciperanno al bando indetto con il citato decreto ministeriale.

I Soggetti di cui alle lettere h), i) e J) del comma 1 dell'art. 3 del citato d.m. 1257/2021, coerentemente con quanto previsto dallo stesso art. 3, comma 2, nonché gli enti strumentali, ovvero le fondazioni e le associazioni senza scopo di lucro, riferibili ai Soggetti di cui alle lettere d), e) ed f), devono allegare alla domanda di partecipazione copia del proprio statuto, al fine di comprovare tra i propri scopi l'attività di costruzione e/o di gestione di strutture residenziali universitarie, come definito dall'art. 35 della L.R. n. 16 dell'8 luglio 2016 in materia di servizi residenziali universitari.

### **A.4 Dotazione finanziaria**

L'importo delle risorse messe a disposizione da Regione Lombardia per sostenere le proposte di intervento di edilizia residenziale universitaria è pari a complessivi euro 3.500.000,00, con una riserva pari a euro 500.000,00 destinata agli interventi di efficientamento energetico (corrispondente agli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettera A2) come meglio specificato di seguito.

## **B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE**

### **B.1 Caratteristiche dell'agevolazione**

Regione Lombardia concederà agli interventi ritenuti ammissibili un contributo a fondo perduto.

### **B.2 Progetti finanziabili**

Potranno essere finanziati i progetti di cui all'art. 4 del d.m. 1257/2021 che, ai fini del presente avviso, sono suddivisi nelle seguenti tipologie:

- A1. interventi di manutenzione straordinaria, recupero, ristrutturazione edilizia e urbanistica, restauro, risanamento, all'interno dei quali possono essere comprese operazioni di abbattimento delle barriere architettoniche e adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di sismica e di igiene e sicurezza, di immobili esistenti adibiti o da adibire a strutture residenziali universitarie, nell'ambito dei quali è obbligatorio effettuare interventi di efficientamento e/o miglioramento energetico, ove non si attesti che l'immobile risulti essere già stato oggetto di tali ultimi interventi (art.4, comma 2, lettera A1 del d.m. 1257/2021);
- A2. interventi di efficientamento e/o miglioramento energetico di strutture residenziali universitarie esistenti (art.4, comma 2, lettera A2 del d.m. 1257/2021);
- B. interventi di demolizione e ricostruzione, trasformazione, ampliamento o completamento di immobili esistenti, fermo restando che la nuova edificazione è consentita esclusivamente nel caso di interventi in campus esistenti, o in aree limitrofe a insediamenti universitari, in contesti di rilocalizzazione di funzioni universitarie effettuate o in corso di attuazione alla data di emanazione del d.m. 1257/2021 (interventi di cui all'art.4, comma 2, lettera B del d.m. 1257/2021).

- C. acquisto di edifici da adibire a strutture residenziali universitarie, riferiti a immobili esistenti, compresi quelli oggetto di demolizione e ricostruzione, trasformazione, ampliamento e completamento, con esclusione dell'acquisto, da parte dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera h), i), j) di edifici già adibiti a tale funzione (interventi di cui all'art.4, comma 2, lettera C del d.m. 1257/2021).

## C. CRITERI DI AMMISSIONE E VALUTAZIONE

### ***C1 Ammissibilità delle domande***

Fermo restando la rispondenza ai requisiti di cui agli artt. 3 e 4 del d.m. 1257/2021, possono accedere al cofinanziamento regionale solo progetti:

- a) presentati dai soggetti eleggibili ai sensi del d.m. 1257/2021 (art. 3);
- b) presentati mediante il Portale Bandi Online di Regione Lombardia - [www.bandi.regione.lombardia.it](http://www.bandi.regione.lombardia.it);
- c) che non hanno già beneficiato di risorse regionali, per interventi analoghi, sulla medesima struttura residenziale universitaria negli ultimi 8 anni.

I Soggetti di cui alle lettere h), i) e J) del comma 1 dell'art. 3 del citato d.m. 1257/2021, coerentemente con quanto previsto dallo stesso art. 3, comma 2, nonché gli enti strumentali, ovvero le fondazioni e le associazioni senza scopo di lucro, riferibili ai Soggetti di cui alle lettere d), e) ed f), devono allegare alla domanda di partecipazione copia del proprio statuto, al fine di comprovare tra i propri scopi l'attività di costruzione e/o di gestione di strutture residenziali universitarie, come definito dall'art. 35 della L.R. n. 16 dell'8 luglio 2016 in materia di servizi residenziali universitari.

### ***C.2 Modalità di valutazione delle domande***

La valutazione delle proposte sarà svolta sulla base dei seguenti **criteri** utilizzando la griglia dei punteggi di seguito riportata:

I punteggi massimi attribuiti a ciascun criterio sono diversamente distribuiti in base alle quattro tipologie di intervento:

CRITERIO	(A1)	(A2)	(B)	(C)
	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO
1) incremento dei posti alloggio	15	15	25	25
2) rapidità di esecuzione dell'intervento in relazione al livello progettuale della proposta o alla proprietà del bene	25	25	25	25
3) recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio edilizio	20	20	20	20
4) prossimità rispetto ad una o più sedi universitarie di riferimento	20	20	20	20

5) indicatore di sostenibilità energetica (impiego di energie rinnovabili)	20	20	10	10
<b>totale</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Il decreto dirigenziale di approvazione dell'avviso definisce la graduazione dei punteggi relativi ai citati criteri.

Le proposte che non otterranno almeno 25 punti non potranno accedere al cofinanziamento.

Verranno cofinanziati tutti gli interventi ritenuti ammissibili fino ad una percentuale massima del costo complessivo di ciascuna proposta con un contributo massimo stabilito sulla base del giudizio di valutazione

GIUDIZIO DI VALUTAZIONE	% MASSIMA DI COFINANZIAMENTO	CONTRIBUTO MASSIMO (in €)	
	A1, A2, B, C	A2	A1, B, C
da 25 a 49 punti	5%	50.000	300.000
da 50 a 74 punti	7,5%	75.000	450.000
da 75 a 100 punti	10%	100.000	600.000

Per costo complessivo si intende la somma dei costi ammissibili al cofinanziamento statale di cui all'art.4 del d.m. 1257/2021, fermo restando che, entro tali limiti, il contributo di Regione Lombardia sarà indirizzato esclusivamente alla creazione, realizzazione, riqualificazione, recupero, ristrutturazione, manutenzione ed efficientamento di posti alloggio.

Fermo restando quanto stabilito dalla precedente tabella, la percentuale di cofinanziamento che sarà effettivamente assegnata, dipenderà dal numero dei progetti ritenuti ammissibili al cofinanziamento regionale che verranno presentati, fino ad esaurimento delle risorse messe a disposizione. Pertanto, le risorse assegnate potranno essere riproporzionate in relazione alle risorse disponibili.

Sarà altresì possibile redistribuire le risorse previste, da una linea di intervento all'altro, qualora derivassero degli avanzi a seguito della loro completa assegnazione in relazione alle proposte presentate per ciascun gruppo.

### ***C.3 Modalità e condizioni per l'erogazione del finanziamento***

L'erogazione del cofinanziamento regionale avverrà solo a seguito delle seguenti condizioni:

- definitiva assegnazione del cofinanziamento del MUR;
- per i soggetti privati, rilascio a favore di Regione Lombardia di idonea garanzia fideiussoria di importo pari al 100% del cofinanziamento regionale assegnato, da presentare alla contestuale richiesta di erogazione della prima tranche di pagamento;

- presentazione del piano economico finanziario predisposto nelle modalità previste dalla d.g.r. 6002/2016 e s.m.i.

Il cofinanziamento regionale verrà erogato nelle seguenti tranches:

1. 50% alla trasmissione del decreto di assegnazione del cofinanziamento del MUR, alla presentazione della garanzia fideiussoria di cui sopra (da parte dei soggetti privati) nonché del piano economico finanziario predisposto nelle modalità previste dalla d.g.r. 6002/2016 e s.m.i., oggetto di verifica da parte della DG Casa e Housing Sociale di Regione Lombardia;
2. 40% al raggiungimento del 60% dell'importo dei lavori effettuati (con riferimento all'importo aggiudicato complessivo);
3. saldo alla trasmissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori e previa dimostrazione della piena funzionalità e fruizione della struttura da parte degli studenti

Nel caso di interventi di cui all'art.4, comma 2, lettera C del d.m. 1257/2021, il cofinanziamento regionale verrà erogato nelle seguenti tranches:

1. 50% alla trasmissione del decreto di assegnazione del cofinanziamento del MUR, alla presentazione della garanzia fideiussoria di cui sopra (da parte dei soggetti privati) nonché del piano economico finanziario predisposto nelle modalità previste dalla d.g.r. 6002/2016 e s.m.i., oggetto di verifica da parte della DG Casa e Housing Sociale di Regione Lombardia;
2. 30% alla trasmissione della stipula dell'atto di acquisto del bene;
3. saldo alla trasmissione della documentazione che attesti la piena funzionalità e fruizione della struttura da parte degli studenti

Il Beneficiario con il richiamato piano economico - finanziario dimostrerà ex ante che la differenza tra le entrate e i costi sarà inferiore o uguale al margine utile ragionevole. Un successivo controllo della eventuale sovracompensazione sarà effettuato al termine della fase di realizzazione dell'intervento e, in fase di gestione, con cadenza triennale, dalla Direzione Generale Casa e Housing Sociale di Regione Lombardia, secondo le modalità previste d.g.r. n. X/6002 del 19 dicembre 2016 e s.m.i.

## Allegato B – Scheda di sintesi

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
TITOLO	DEFINIZIONE DI CRITERI PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI INTERVENTO VOLTE ALLA RIQUALIFICAZIONE E ALLA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE RESIDENZIALI UNIVERSITARIE FINALIZZATE ALL'ACQUISIZIONE DI UN CONTRIBUTO REGIONALE AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE AL V BANDO MUR – D.M. N.1257/2021.
FINALITÀ	Coerentemente alla l.r. 16/2016 e in continuità con le passate misure di cofinanziamento regionale finalizzate alla partecipazione ai bandi di cofinanziamento ministeriali del Ministero dell'Università e della Ricerca ai sensi della l. 338/2000, Regione Lombardia intende sostenere la realizzazione e riqualificazione di alloggi e residenze per studenti universitari nel territorio lombardo, al fine di migliorare l'offerta di edilizia universitaria per far fronte ad esigenze abitative temporanee per ragioni di studio. L'obiettivo è sostenere, mediante un cofinanziamento regionale, i soggetti che partecipano al bando del Ministero dell'Università e della Ricerca, ai sensi della l. 338/2000.
R.A. DEL PRS DI LGS.	TER.0802.169
SOGGETTI BENEFICIARI	Possono richiedere un cofinanziamento a Regione Lombardia esclusivamente i soggetti eleggibili al cofinanziamento ministeriale individuati nel richiamato d.m. 1257/2021 (art. 3) che parteciperanno al bando indetto con il citato decreto ministeriale. I Soggetti di cui alle lettere h), i) e j) del comma 1 dell'art. 3 del citato d.m. 1257/2021, coerentemente con quanto previsto dallo stesso art. 3, comma 2, nonché gli enti strumentali, ovvero le fondazioni e le associazioni senza scopo di lucro, riferibili ai Soggetti di cui alle lettere d), e) ed f), devono allegare alla domanda di partecipazione copia del proprio statuto, al fine di comprovare tra i propri scopi l'attività di costruzione e/o di gestione di strutture residenziali universitarie, come definito dall'art. 35 della L.R. n. 16 dell'8 luglio 2016 in materia di servizi residenziali universitari.
SOGGETTI DESTINATARI	Le strutture residenziali universitarie realizzate con il cofinanziamento di cui alla presente deliberazione sono destinate prioritariamente al soddisfacimento delle esigenze degli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi in percentuale non inferiore al 60% del totale, ridotta al 20% per i soggetti di cui all'art. 3, co. 1, lett. e), f), g), h), i), j) del d.m. 1257/2021.
SOGGETTO GESTORE	Non sono previsti soggetti terzi delegati alla gestione del bando per conto di Regione Lombardia.
DOTAZIONE FINANZIARIA	Euro 3.500.000,00

FONTE DI FINANZIAMENTO	Gli oneri per la copertura del presente atto pari a euro 3.500.000,00 sono garantiti dagli stanziamenti disponibili sull'esercizio finanziario 2023 a valere sul capitolo di spesa 8.02.203.14875
TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE	Regione Lombardia concederà agli interventi ritenuti ammissibili un contributo a fondo perduto.
REGIME DI AIUTO DI STATO	In relazione alla Decisione della Commissione Europea del 20 dicembre 2011, riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (SIEG) ed, in particolare, in relazione alla DGR del 19 dicembre 2016 n. 6002 "Metodologia di valutazione della sovracompensazione da applicare alle agevolazioni concesse per la realizzazione degli interventi, ai sensi della legge regionale 30 marzo 2016, n. 8 "Legge Europea regionale 2016", art. 6 "Servizio di Interesse Economico Generale nell'ambito dei servizi abitativi", è previsto che il soggetto attuatore debba attenersi agli obblighi e alle modalità di verifica della compensazione ai sensi degli articoli 5 e 6 della Decisione citata, come declinato dalla DGR del 19 dicembre 2016 n. 6002.
INTERVENTI AMMISSIBILI	<p>Saranno ritenuti ammissibili</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli interventi di manutenzione straordinaria, recupero, ristrutturazione edilizia e urbanistica, restauro, risanamento, all'interno dei quali possono essere comprese operazioni di abbattimento delle barriere architettoniche e adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di sismica e di igiene e sicurezza, di immobili esistenti adibiti o da adibire a strutture residenziali universitarie, nell'ambito dei quali è obbligatorio effettuare interventi di efficientamento e/o miglioramento energetico, ove non si attesti che l'immobile risulti essere già stato oggetto di tali ultimi interventi (art.4, comma 2, lettera A1 del d.m. 1257/2021);</li> <li>- gli interventi di efficientamento e/o miglioramento energetico di strutture residenziali universitarie esistenti (art.4, comma 2, lettera A2 del d.m. 1257/2021);</li> <li>- gli interventi di demolizione e ricostruzione, trasformazione, ampliamento o completamento di immobili esistenti, fermo restando che la nuova edificazione è consentita esclusivamente nel caso di interventi in campus esistenti, o in aree limitrofe a insediamenti universitari, in contesti di rilocalizzazione di funzioni universitarie effettuate o in corso di attuazione alla data di emanazione del d.m. 1257/2021 (interventi di cui all'art.4, comma 2, lettera B del d.m. 1257/2021);</li> <li>- l'acquisto di edifici da adibire a strutture residenziali universitarie, riferiti a immobili esistenti, compresi quelli oggetto di demolizione e ricostruzione, trasformazione, ampliamento e completamento, con esclusione dell'acquisto, da parte dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera h) , i) , j) di edifici già adibiti a tale funzione (interventi di cui all'art.4, comma 2, lettera C del d.m. 1257/2021).</li> </ul> <p>L'ottenimento del cofinanziamento regionale è subordinato all'assegnazione definitiva del cofinanziamento statale.</p>

SPESE AMMISSIBILI	Sono ammissibili le spese indicate nell'art. 4 del d.m. 1257/2021 indirizzate esclusivamente alla creazione, riqualificazione, recupero, ristrutturazione, manutenzione ed efficientamento di posti alloggio.
TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA	Procedura valutativa a graduatoria.
ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE	<p>Le domande dovranno essere inviate tramite il Portale Bandi Online di Regione Lombardia – <a href="http://www.bandi.regione.lombardia.it">www.bandi.regione.lombardia.it</a> – secondo le modalità dettagliate nel decreto attuativo</p> <p>Le domande saranno selezionate sulla base dei seguenti criteri:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) incremento dei posti alloggio</li> <li>2) rapidità di esecuzione dell'intervento in relazione al livello progettuale della proposta o alla proprietà del bene</li> <li>3) recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio edilizio</li> <li>4) prossimità rispetto ad una o più sedi universitarie di riferimento</li> <li>5) indicatore di sostenibilità energetica (impiego di energie rinnovabili)</li> </ol>
MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE	<p>Il cofinanziamento regionale verrà erogato nelle seguenti tranches:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 50% alla trasmissione del decreto di assegnazione del cofinanziamento del MUR, alla presentazione della garanzia fideiussoria di cui sopra (da parte dei soggetti privati) nonché del piano economico finanziario predisposto nelle modalità previste dalla d.g.r. 6002/2016 e s.m.i., oggetto di verifica da parte della DG Casa e Housing Sociale di Regione Lombardia;</li> <li>– 40% al raggiungimento del 60% dell'importo dei lavori effettuati (con riferimento all'importo aggiudicato complessivo);</li> <li>– saldo alla trasmissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori e previa dimostrazione della piena funzionalità e fruizione della struttura da parte degli studenti</li> </ul> <p>Nel caso di interventi di cui all'art.4, comma 2, lettera C del d.m. 1257/2021, il cofinanziamento regionale verrà erogato nelle seguenti tranches:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 50% alla trasmissione del decreto di assegnazione del cofinanziamento del MUR, alla presentazione della garanzia fideiussoria di cui sopra (da parte dei soggetti privati) nonché del piano economico finanziario predisposto nelle modalità previste dalla d.g.r. 6002/2016 e s.m.i., oggetto di verifica da parte della DG Casa e Housing Sociale di Regione Lombardia;</li> <li>– 30% alla trasmissione della stipula dell'atto di acquisto del bene;</li> <li>– saldo alla trasmissione della documentazione che attesti la piena funzionalità e fruizione della struttura da parte degli studenti</li> </ul>